

**CONCORSO**  
Magistratura 

# FOCUS

## MAGISTRATURA

---

**PENALE**

Gian Luigi Gatta

**CIVILE**

Ettore Battelli  
Vincenzo Rossi

**AMMINISTRATIVO**

Roberto Garofoli

gennaio 2023

  
Neldiritto  
Editore

## EDITORIALE

# LA CONCESSIONE DEI BENEFICI PENITENZIARI AGLI AUTORI DI "REATI OSTATIVI": IL PUNTO TRA INTERVENTI DELLA CORTE COSTITUZIONALE E NOVITÀ LEGISLATIVE

di Silvia Bernardi

**SOMMARIO:** **1.** Premessa: il problema del “doppio binario penitenziario” e la sua attualità. - **2.** L’art. 4-bis ord. pen.: genesi, funzione e disciplina. - **3.** (segue) L’eterogeneità dei “reati ostativi” e la natura della disciplina di cui all’art. 4-bis. - **4.** I profili di contrasto con Costituzione e Cedu: le sentenze C. Cost. 253/2019 e C. edu Viola c. Italia. - **5.** Le “ordinanze interlocutorie” della Corte Costituzionale e l’intervento del legislatore: un dialogo proficuo?

## 1. PREMESSA: IL PROBLEMA DEL “DOPPIO BINARIO PENITENZIARIO” E LA SUA ATTUALITÀ.

Con l’espressione “**doppio binario penitenziario**” si fa riferimento al differente trattamento che la legge sull’ordinamento penitenziario riserva agli autori di delitti particolarmente gravi, limitando loro l’accesso alle diverse opportunità trattamentali normalmente offerte ai detenuti “ordinari”. Il richiamo è, in particolare, alla disciplina dell’**art. 4-bis ord. pen.**, rubricato “**Divieto di concessione dei benefici e accertamento della pericolosità sociale dei condannati per taluni delitti**”, che preclude la concessione dei benefici penitenziari (con l’esclusione della sola liberazione anticipata: lavoro all’esterno, permessi premio, misure alternative alla detenzione, cui si aggiunge la liberazione condizionale) ai condannati per una serie di reati – detti, appunto, “ostativi” – che non soddisfino specifici requisiti.

La tematica è oggi più che mai attuale: negli ultimi anni, infatti, l’art. 4-bis ord. pen. è stato interessato da importanti interventi della Corte costituzionale e della Corte europea dei diritti dell’uomo, cui ha fatto seguito una parziale messa in discussione del “regime ostativo” da parte dello stesso legislatore, da ultimo concretizzatasi nel recentissimo **d.l. 31 ottobre 2022, n. 162, oggetto di conversione – con modifiche – nel dicembre 2022.**

Appare pertanto utile ripercorrere la genesi e l’evoluzione della disciplina in questione, per poi soffermarsi sui profili di contrasto con i principi costituzionali e convenzionali emersi nell’ultimo periodo e, infine, su come la riforma legislativa miri a risolverli.

## 2. L’ART. 4-BIS ORD. PEN.: GENESI, FUNZIONE E DISCIPLINA.

L’introduzione dell’art. 4-bis nell’ordinamento penitenziario è frutto della **legislazione d’emergenza degli anni Novanta** e, nello specifico, del d.l. 13 maggio 1991 n. 152, conv. in l. 12 luglio 1991 n. 203. La norma ha rappresentato l’energica risposta dello Stato italiano alle stragi mafiose e terroristiche consumatesi per tutto il decennio precedente: scopo della nuova disciplina, infatti, era riservare ai **condannati per reati di criminalità organizzata, specialmente di tipo mafioso, terroristico ed eversivo**, un trattamento penitenziario più restrittivo, in ragione di una **presunzione di persistente pericolosità sociale** degli autori di questo tipo di delitti (nei cui confronti l’esecuzione della pena assolveva perciò a una funzione di mera neutralizzazione). L’attuale volto del regime ostativo si deve però al successivo d.l. 8 giugno 1992 n. 306, conv. in l. 7 agosto 1992 n. 356, il quale – all’indomani della strage di Capaci – ha coniato la disciplina tuttora in larga parte vigente, subordinando la concessione dei benefici penitenziari alla **collaborazione con la giustizia ai sensi dell’art. 58-ter ord.**